

CAMERA DEI DEPUTATI N. 154

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER, ANGELINI LUDOVICO, BARBERI SALVATORE, BARDANZELLU, BETTOLI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, BOZZI, BUCALOSSI, DE CARO, FALETRA, GREPPI, LIZZADRI, MACRELLI, MAGLIETTA, NICOLETTO, PIERACCINI, ROMANO BRUNO, VENEGONI

Presentata il 24 luglio 1958

Modifiche alle norme previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 213, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, sull'assistenza sanatoriale e post-sanatoriale a favore di tubercolotici

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nella precedente legislatura col n. 3030 degli atti della Camera fu presentata una proposta di legge a firma degli onorevoli Berlinguer ed altri, annunciata nella seduta del 10 luglio 1957, per lo stesso oggetto di quella attuale.

Come risulta dai nomi dei proponenti di allora, l'iniziativa era stata presa, come oggi, da deputati di vari gruppi e rispondeva ad una esigenza se non di equiparazione nel trattamento economico degli assistiti dai Consorzi antitubercolari e dall'Alto Commissario di igiene e sanità pubblica a quello praticato per gli assistiti in regime assicurativo, almeno in un primo passo per avvicinare tale trattamento all'altro che era di misura notevolmente superiore e che è diventato anche più differenziato per alcuni nuovi provvedimenti approvati in periodo successivo.

La necessità e l'urgenza di dare una sia pur parziale soluzione all'angoscioso problema fu ampiamente illustrata nella relazione introduttiva alla proposta di legge n. 3030, sia per precisare che gli studi per l'unificazione dei due servizi assistenziali apparivano, come appariscono anche oggi, ancora lontani dalla

conclusione, sia col riferimento all'ordine del giorno della « Federazione italiana contro la tubercolosi » assunto dopo il suo XIII Congresso, alla richiesta dei Consorzi antitubercolari, al giudizio dei più insigni clinici e studiosi ed alla condizione particolarmente dolorosa degli assistiti dai consorzi stessi che appartengono alla categoria sociale più diseredata.

E poiché tale relazione introduttiva fa già parte degli atti di questa Assemblea ci sembra inutile riprodurla nell'attuale proposta di legge che persegue le stesse finalità e si concreta negli identici articoli allora formulati ed anch'essi illustrati con la citata proposta n. 3030, come dimostrata fu da allora la non notevole copertura finanziaria.

Si ha fiducia che la nuova legislatura vorrà prontamente riprendere in esame e risolvere il problema che non potè risolvere la legislatura precedente anche perché il cumulo del suo lavoro negli ultimi mesi determinò la decadenza della legge allora presentata e che oggi si ripresenta a cura di deputati di ben sette gruppi di questo ramo del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 213, è sostituito dal seguente:

« La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 aprile 1947, n. 318, e successive modificazioni, sono modificate come appresso:

per i capi famiglia lire 700 giornaliere per il periodo di un anno;

per i non capi famiglia, lire 500 giornaliere per i primi 6 mesi e lire 300 giornaliere per i 6 mesi successivi.

L'indennità compete agli assistiti il cui periodo di ricovero abbia avuto una durata non inferiore ai 60 giorni e la dimissione sia avvenuta per la guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura in ambulatorio.

L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettono volontariamente dal luogo di cura.

Il sussidio post-sanatoriale spetta anche se l'ex ricoverato espliciti attività lavorativa in proprio o per conto di terzi, in misura intera quando si tratti di capo famiglia e ridotta quando si tratti di non capo famiglia.

Spetta altresì per il periodo e l'importo previsti dalla legge, agli assistiti ammessi in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro, a partire dalla data di dimissione dai luoghi predetti.

Cessa dal diritto all'indennità post-sanatoriale l'assistito che, trascorsi 4 mesi dalla sua dimissione dalla cura, rifiuta una occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche ».

ART. 2.

Durante il ricovero o la cura ambulatoria spetta all'assistito un sussidio di lire 300 giornaliere.

ART. 3.

Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge anche coloro che, alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, fruiscono del trattamento stabilito dalla legge 9 aprile 1953, n. 213.

ART. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, sono abrogate.

È anche abrogata ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge.

ART. 5.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.